

COMUNICATO STAMPA

Deducibilità dei costi per operazioni intercorse con Paesi *black list* Le Entrate specificano per quali Paesi vige l'obbligo di comunicazione

Per l'individuazione dei Paesi per i quali è obbligatorio comunicare le operazioni effettuate durante il periodo d'imposta 2015 occorre fare riferimento agli Stati e territori, che godono di un regime fiscale privilegiato, indicati dai Decreti Ministeriali del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001. È quanto chiarisce l'Agenzia delle Entrate in una *Faq*, disponibile sul proprio sito internet nella sezione *Cosa devi fare > Comunicare Dati > Comunicazioni da parte di soggetti Iva per operazioni con paesi Black list*.

La legge di stabilità 2016 ha modificato, infatti, la disciplina in materia di deducibilità dei costi per le operazioni intercorse con Paesi *black list*. In vista dell'approssimarsi della scadenza del 20 settembre, così come prorogata dal provvedimento del 25 marzo 2015, i soggetti Iva potranno fare riferimento alle liste presenti in questi decreti per l'individuazione dei Paesi per i quali vige l'obbligo di comunicazione, all'Agenzia delle Entrate, degli scambi commerciali effettuati nei confronti di operatori con sede, residenza o domicilio in uno di questi Paesi.

Roma, 14 settembre 2016

Decreto del 4 maggio 1999 - Min. Finanze

Individuazione di Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999

Preambolo

Preambolo

Articolo 1

Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 10 maggio 1999

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'**art. 10 della legge 23 dicembre 1998, n. 448**, recante disposizioni in materia di persone fisiche residenti in territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato;

Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 10 che ha aggiunto all'art. 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, il comma 2-bis in base al quale si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, da individuarsi con decreto del Ministro delle finanze;

Tenuto conto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, devono essere individuati gli Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato con riferimento all'imposizione delle persone fisiche;

Ritenuta la necessità di provvedere al riguardo;

Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1998 con il quale è stato costituito un gruppo di lavoro avente il compito di individuare, tra l'altro, gli Stati o territori da includere nel decreto del Ministro delle finanze di cui al citato art. 2, comma 2-bis;

Tenuto conto della relazione presentata dal gruppo di lavoro in data 19 marzo 1999, concernente i criteri utilizzabili per l'individuazione degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della tassazione del reddito delle persone fisiche;

Considerato che la lista degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini della tassazione del reddito delle persone fisiche è comunque suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi sulla legislazione fiscale degli Stati esteri;

Decreta:

Torna al sommario

Articolo 1 - Stati fiscalmente privilegiati ai fini IRPEF

In vigore dal 24 febbraio 2014

Si considerano fiscalmente privilegiati, ai fini dell'applicazione dell'**art. 2, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, i seguenti Stati e territori:

Alderney (Aurigny);

Andorra (Principat d'Andorra);

Anguilla;

Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda);

Antille Olandesi (Nederlandse Antillen);

Aruba;

Bahama (Bahamas);

Bahrein (Dawlat al-Bahrain);

Barbados;

Belize;

Bermuda;

Brunei (Negara Brunei Darussalam);

(Paese eliminato dalla lista ai sensi dell'**art. 2 decreto 27 luglio 2010**);

Costa Rica (Repubblica de Costa Rica);

Dominica;

Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'Arabiya al Muttahida);

Ecuador (Repuplica del Ecuador);

Filippine (Pilipinas);

Gibilterra (Dominion of Gibraltar);

Gibuti (Djibouti);

Grenada;

Guernsey (Bailiwick of Guernsey);

Hong Kong (Xianggang);

Isola di Man (Isle of Man);

Isole Cayman (The Cayman Islands);

Isole Cook;

Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands);

Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands);

Jersey;

Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya);

Liberia (Republic of Liberia);

Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein);

Macao (Macau);

Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia);

Maldive (Divehi);

(Paese eliminato dalla lista ai sensi dell'**art. 2 decreto 27 luglio 2010**);

Maurizio (Republic of Mauritius);

Montserrat;

Nauru (Republic of Nauru);

Niue;

Oman (Saltanat 'Oman);

Panama (Repubblica de Panama);

Polinesia Francese (Polynesie Francaise);

Monaco (Principaute' de Monaco);

Sark (Sercq);

Seicelle (Republic of Seychelles);

Singapore (Republic of Singapore);

Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis);

Saint Lucia;

Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines);

Svizzera (Confederazione Svizzera);

Taiwan (Chunghua MinKuo);

Tonga (Pule'anga Tonga);

Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands);

Tuvalu (The Tuvalu Islands);

Uruguay (Republica Oriental del Uruguay);

Vanuatu (Republic of Vanuatu);

Samoa (Indipendent State of Samoa).

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzeta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)

Decreto del 21/11/2001 - Min. Economia e Finanze

Individuazione degli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi (cd. "black list").

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001

Preambolo

Preambolo.

Articolo 1

Stati a regime fiscale agevolato.

Articolo 2

Altri stati a regime agevolato.

Articolo 3

Stati a regime fiscale agevolato con limiti soggettivi e oggettivi.

Preambolo - Preambolo.

In vigore dal 24/11/2001

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 2 e 23 del **decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300**, concernenti la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con **decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, introdotto con l'**art. 1, comma 1, lettera a), della legge 21 novembre 2000, n. 342**, il quale prevede che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze vengano individuati gli Stati o i territori aventi un regime fiscale privilegiato;

Considerato che, secondo quanto stabilito dal citato comma 4 dell'art. 127-bis del predetto testo unico delle imposte sui redditi, devono essere considerati privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equi-valenti;

Ritenuto che, ai fini della predetta normativa, e' presa in considerazione la categoria dei redditi da impresa e che, ai fini medesimi, la misura dell'imposizione applicata in Italia include l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attivita' produttive;

Considerato che la Camera dei deputati, nella seduta del 4 ottobre 2000, durante la quale e' stata approvata la **legge 21 novembre 2000, n. 342**, ha formalmente impegnato il Governo "in sede di prima applicazione della nuova disciplina a definire in via transitoria, quale livello di tassazione sensibilmente inferiore, quello che in media si discosti di almeno il 30% dal livello di tassazione medio applicato in Italia";

Considerato, infine, che la lista degli Stati e dei territori aventi un regime fiscale privilegiato ai fini del citato art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi e' comunque suscettibile di modifiche ed integrazioni sulla base della eventuale acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi alla legislazione fiscale degli Stati esteri;

Decreta:

[Torna al sommario](#)

Articolo 1 - Stati a regime fiscale agevolato.

In vigore dal 11/05/2015

Modificato da: Decreto del 30/03/2015 Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'**art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917**, si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu.

[Torna al sommario](#)

Articolo 2 - Altri stati a regime agevolato.

In vigore dal 14/01/2003

Modificato da: Decreto del 27/12/2002 Articolo 1

1. Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori di cui all'art. 1:
 - 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero;
 - 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta;
 - 3) (Numero abrogato);
 - 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.

[Torna al sommario](#)

Articolo 3 - Stati a regime fiscale agevolato con limiti soggettivi e oggettivi.

In vigore dal 23/12/2014 al 11/05/2015

Soppresso dal 11/05/2015 da: Decreto del 30/03/2015 Articolo 1

Modificato da: Decreto del 16/12/2014 Articolo 1

1. Le disposizioni indicate nell'art. 1 si applicano ai seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code;

2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni;

3) (numero eliminato dalla lista ai sensi dell'[art. 2 decreto 27 luglio 2010](#));

4) Costa Rica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia;

5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero;

6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi;

7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act;

8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones;

9) (numero abrogato dall'[art. 1 decreto 16 dicembre 2014](#));

10) (numero eliminato dalla lista ai sensi dell'[art. 2 decreto 27 luglio 2010](#));

11) Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies;

12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993;

13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones;

14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio";

15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, altresì, ai soggetti ed alle attività insediati negli Stati di cui al medesimo comma che usufruiscono di regimi fiscali agevolati sostanzialmente analoghi a quelli ivi indicati, in virtù di accordi o provvedimenti dell'amministrazione finanziaria dei medesimi Stati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[Torna al sommario](#)

